

Parte prima - N. 7

Anno 44

29 marzo 2013

N. 80

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 5 del 2005*

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Definizione di animale di affezione

1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.”

Art. 2

*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 5 del 2005*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge

regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:

“a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:

“d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedire la fuga e garantire la tutela dei terzi;”.

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogata.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserita la seguente:

“f bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.”.

Art. 3

*Modifica all'articolo 4
della legge regionale n. 5 del 2005*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.”.

Art. 4

*Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter
nella legge regionale n. 5 del 2005*

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono inseriti i seguenti:

“Art. 4 bis

Disposizioni su terapie assistite dagli animali

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:

- a) l’ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
- b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
- c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.

Art. 4 ter

Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l’accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.”.

Art. 5

Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:

“3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l’attività, indicando la tipologia dell’attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell’assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L’autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell’Azienda UsI competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l’attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.”.

Art. 6

Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 5

del 2005 dopo le parole “colombi liberi urbani” sono inserite le seguenti: “, predisposti dalle Province”.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all’articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.

3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all’applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all’articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull’ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l’impiego dei proventi stessi.”.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per il tempo necessario all’adeguamento strutturale previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le indicazioni tecniche previste dall’articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le linee guida di cui all’articolo 4 bis, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. La disciplina prevista all’articolo 4 ter, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005 è emanata dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel comma 1 dell’articolo 1, le parole “da compagnia” sono sostituite dalle parole “di affezione”.

Art. 9

Norma finanziaria

1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti alle amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla proprietà da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla presente legge, prevede trasferimenti a favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di

base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 marzo 2013

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- dei consiglieri Monari, Meo, Manfredini, Defranceschi, Bazzoni e Barbatì, oggetto assembleare n. 3598 (IX legislatura) testo base;

- del consigliere Cavalli, oggetto assembleare n. 2914 (IX legislatura);

- del consigliere Bazzoni, oggetto assembleare n. 107 (IX legislatura);

pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, nel n. 174 in data 7 febbraio 2013, nel n. 143 in data 10 luglio 2012, nel n. 10 in data 23 giugno 2010.

L'oggetto assembleare n. 3598 è stato assegnato in sede referente alla Commissione assembleare permanente IV "Politiche per la salute e politiche sociali";

l'oggetto assembleare n. 2914 è stato assegnato in sede referente alla Commissione

assembleare permanente IV "Politiche per la salute e politiche sociali" e in sede consultiva, alla Commissione assembleare II "Politiche economiche";

l'oggetto assembleare n. 107 è stato assegnato in sede referente alla Commissione assembleare permanente IV "Politiche per la salute e politiche sociali" e in sede consultiva, alla Commissione assembleare II "Politiche economiche".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2013 del 19 marzo 2013, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del Consigliere Andrea Defranceschi, nominato dalla Commissione in data 12 febbraio 2013;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 marzo 2013, alle ore 12.51, con atto n. 58/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:

a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;

b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche. ».

Note all'art. 2

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;».

Comma 3

3) il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni; »

Comma 4

4) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, è il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

(omissis)

f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.».

Comma 5

5) il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:

a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, è il seguente:

«Art. 4 - Norme tecniche di attuazione
(omissis)

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.»

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, era il seguente:

«Art. 4 - Norme tecniche di attuazione

1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto:

a) le specifiche modalità di protezione e di tutela degli animali da compagnia, prevedendo in particolare le condizioni della loro esposizione alla luce naturale od artificiale e ad ambienti esterni, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli animali malati o feriti;

b) i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonché i percorsi di controllo e riduzione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature di cani di proprietà;

c) le condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;

d) la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività, nei casi e nei modi individuati dalla presente legge;

e) le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari di cui all'articolo 7, comma 3 e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/5/2000.

2. Le indicazioni tecniche sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esse, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende Usl, cura altresì la più ampia ed adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

3. La Regione istituisce e tiene aggiornato un archivio informatizzato dei cani morsiatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati a seguito di quanto previsto al punto b) del comma 1, al fine di garantire una registrazione degli episodi di aggressività.»

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia
(omissis)

3. L'apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai

commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata, altresì, del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformità alle misure stabilite nell' Accordo 6 febbraio 2003.»

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, è il seguente:

«Art. 11 - Controllo dei colombi liberi urbani

(omissis)

2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le Aziende Usl competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.»

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 300 Euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 Euro a 350 Euro.»

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»